

EMENDAMENTO

ART. 27

I Relatori

27.9.100

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27- bis

(Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco)

1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».

Relazione illustrativa

L'intervento normativo in esame mira a garantire senza soluzione di continuità il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, di cui all'articolo 19 del decreto interministeriale n. 245 del settembre 2004, i cui membri sono stati nominati con decreto del Ministro della salute del 20 settembre 2018 e già prorogati al 30 giugno 2022 dall'articolo 4, comma 8-duodecies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

La motivazione dell'intervento normativo muove dalla rilevanza che le menzionate Commissioni rivestono ai fini dell'operato dell'AIFA, che, come noto, nella fase di istruttoria per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, ivi compresi tutti i vaccini - anche quelli per contrastare l'epidemia in corso - si avvale delle Commissioni in parola.

Pertanto, nelle more che intervenga una auspicata e organica riforma delle Commissioni, il cui funzionamento risale al 2004, si ritiene necessario garantire la funzioni di alta consulenza tecnico scientifica che le stesse assicurano ai fini dell'espletamento delle già citate funzioni istituzionali dell'AIFA, prorogando, fino al 31 dicembre 2022, l'attuale composizione delle succitate Commissioni.

Relazione tecnica

La norma in quanto misura di semplice proroga del funzionamento delle Commissioni in esame non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, rispetto al funzionamento già in corso, atteso che in continuità con quanto già previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto